

**CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
NEOASSUNTI E CON PASSAGGIO DI RUOLO
A.S. 2018 – 2019**

AMBITO 24 E 25 - PROVINCIA DI ROVIGO

Inclusione sociale

e

dinamiche interculturali

GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

FACCIAMO
UN PICCOLO PASSO
INDIETRO

Sono Bisogni Educativi Speciali:

- la disabilità vera e propria (L 104/92)
- i Disturbi Evolutivi Specifici (L.170/2010 e altro)
- **lo svantaggio socio – economico, linguistico e culturale**

- **COSTITUZIONE ITALIANA ART 10**

“L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO E' REGOLATA DALLA LEGGE IN CONFORMITA' DELLE NORME E DEI TRATTATI INTERNAZIONALI.

- **COSTITUZIONE ITALIANA ART 34**

“LA SCUOLA E' APERTA A TUTTI. L'ISTRUZIONE INFERIORE, IMPARTITA PER ALMENO 8 ANNI E' OBBLIGATORIA E GRATUITA”

- **CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI (ROMA, 1950), RATIFICATA DALLO STATO ITALIANO CON LEGGE N. 848/55.**

ART 2: "A NESSUNO PUO' ESSERE INTERDETTO IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE. LO STATO, NELL'ATTIVITA' CHE SVOLGE NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE E DELL'INSEGNAMENTO, RISPETTERA' IL DIRITTO DEI GENITORI DI ASSICURARE QUESTA EDUCAZIONE E QUESTO INSEGNAMENTO SECONDO LE LORO CONVINZIONI RELIGIOSE E FILOSOFICHE."

- **DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998**
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DELL’IMMIGRAZIONE E SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO.
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA N. 394/1999**
“REGOLAMENTO RECANTE NORME DI
ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO...”

D. P. R. N. 394/1999 ART. 45 “ISCRIZIONE SCOLASTICA” - COMMA 1

“ I MINORI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE HANNO DIRITTO ALL’ISTRUZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA REGOLARITA’ DELLA POSIZIONE IN ORDINE AL LORO SOGGIORNO. [...] L’ISCRIZIONE DEI MINORI STRANIERI NELLE SCUOLE ITALIANE DI OGNI ORDINE E GRADO AVVIENE NEI MODI E ALLE CONDIZIONI PREVISTI PER I MINORI ITALIANI. **ESSA PUO’ ESSERE RICHIESTA IN QUALUNQUE PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO**

**ART. 45 “ISCRIZIONE SCOLASTICA” -
COMMA 2**

**“ I MINORI STRANIERI SOGGETTI
ALL’OBBLIGO SCOLASTICO
VENGONO ISCRITTI ALLA
CLASSE CORRISPONDENTE
ALL’ETA’ ANAGRAFICA, SALVO
CHE IL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERI L’ISCRIZIONE AD UNA
CLASSE DIVERSA”**

A TAL PROPOSITO SI DEVE TENERE CONTO CHE,
**UNA VOLTA AVVIATA, LA CARRIERA SCOLASTICA
DELL'ALUNNO STRANIERO NELLA SCUOLA
PUBBLICA ITALIANA, ESSA SEGUE LE NORME
GENERALI E QUINDI, NEL PROSIEGUO DEL
TEMPO **NON** SI POTRANNO PIU' CORREGGERE
EVENTUALI ERRORI DI VALUTAZIONE.**

**E' PRASSI COMUNE INFATTI CONSERVARE IL
CRITERIO DELL'ETA' E SOSTENERE GLI
APPRENDIMENTI CON AZIONI DI RECUPERO
INDIVIDUALIZZATE E CON MODALITA' FLESSIBILI DI
LAVORO ATTUATE NEI PRIMI MESI DI
INSERIMENTO.**

ART. 45 “ISCRIZIONE SCOLASTICA” - COMMA 4

- IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEFINISCE, **IN RELAZIONE AL LIVELLO DI COMPETENZA DEI SINGOLI ALUNNI STRANIERI**, IL NECESSARIO ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO; ALLO SCOPO POSSONO ESSERE ADOTTATI SPECIFICI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI O PER GRUPPI DI ALUNNI, PER FACILITARE L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, UTILIZZANDO, OVE POSSIBILE, LE RISORSE PROFESSIONALI DELLA SCUOLA.

SITUAZIONE LINGUISTICA E DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI DI ALTRA MADRELINGUA

A 1 FASE DI DIPENDENZA	<ul style="list-style-type: none">● PRIMA ALFABETIZZAZIONE● FOCALIZZAZIONE SU ALCUNE DISCIPLINE● SELEZIONE DEI CONTENUTI● TESTI ESTREMAMENTE SEMPLICI
A 2 FASE PONTE	<ul style="list-style-type: none">● TESTI SEMPLIFICATI● PRIMA PRODUZIONE AUTONOMA
A 3 FASE DI AUTONOMIA	<ul style="list-style-type: none">● PROGRAMMA GENERALE CON ATTENZIONI

COSA ACCADE IN CLASSE:

- ALUNNI SVOGLIATI O POCO MOTIVATI, ATTEGGIAMENTO PASSIVO
- DERESPONSABILIZZAZIONE RISPETTO AL PROPRIO PROCESSO DI APPRENDIMENTO
- BISOGNO DI SCAMBI COMUNICATIVI IN CLASSE
- INIBIZIONE DA PARTE DELLE FASCE PIU' DEBOLI IN PRESENZA DI ATTEGGIAMENTI COMPETITIVI DA PARTE DEI COMPAGNI E DEI DOCENTI
- **PERDITA DI ALUNNI PER STRADA**

LE SCUOLE USUFRUENDO DEI FINANZIAMENTI MINISTERIALI E DI EVENTUALI ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI... POSSONO:

- ➔ **PROGRAMMARE** E REALIZZARE ATTIVITA' DIDATTICHE MIRATE AL RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE DI BASE NEGLI ALUNNI STRANIERI.
- ➔ **PAGARE** ORE PRESTATE, IN PRIMO LUOGO, DA DOCENTI DISPONIBILI DEL MEDESIMO ISTITUTO, IN AGGIUNTA AL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO

IL PERSONALE DA IMPIEGARE IN QUESTE ATTIVITA'
NON VA REPERITO PER FORZA TRA IL CORPO
DOCENTE, IN SPECIAL MODO QUANDO LE
COMPETENZE DI CUI SI SENTE LA NECESSITA'
SIANO PIU' FACILMENTE REPERIBILI
ALL'ESTERNO (ES MEDIATORI LINGUISTICI)

**LA FLESSIBILITA' E LA CAPACITA' GIURIDICA ED
ECONOMICA PROPRIA DELL'AUTONOMIA
CONSENTONO ALLA SCUOLA DI STIPULARE DEI
CONTRATTI D'OPERA OCCASIONALE CON
"ESPERTI ESTERNI"**



UN ASPETTO IMPORTANTE E' QUELLO CHE SI RIFERISCE ALLA **SALVAGUARDIA DELL'IDENTITA' CULTURALE DEI MINORI.**

ARTT. 115 E 116 DEL D. LGS. N. 297/1994 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLA SCUOLA DI OGNI ORDIN E GRADO"

PRECISANO CHE:

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA **DEVE**
COMPRENDERE APPOSITE ATTIVITA' DI
SOSTEGNO O DI INTEGRAZIONE, IN FAVORE DEI
FIGLI DI STRANIERI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI, AL FINE DI:

- **ADATTARE L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E DELLE ALTRE MATERIE DI STUDIO ALLE LORO SPECIFICHE ESIGENZE;**
- **PROMUOVERE L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA DEL PAESE DI ORIGINE**
COORDINANDOLO CON L'INSEGNAMENTO DELLE
MATERIE OBBLIGATORIE COMPRESSE NEL PIANO
DI STUDI

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SOPRA
INDICATI **L'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO**
NON PREVEDE INTERVENTI DIRETTI. (!!!!)

OPPORTUNITA' CONCRETE **DOVREBBERO**
PROVENIRE DALL'AUTONOMIA SCOLASTICA (???)


CHE FARE

?

**DOV'E'
IL
PROBLEMA?**

Nel contesto?

Nell'alunno ?



LA LEZIONE “TRADIZIONALE”:

- E' LA STESSA PER TUTTI, MA IL BAGAGLIO CULTURALE E LINGUISTICO DEGLI ALUNNI PUO' ESSERE DIVERSO
- E' MONODIREZIONALE, NON FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
- NON PREVEDE SCAMBI TRA ALUNNI, NON COLTIVA LE ABILITA' COMUNICATIVE
- PER CHI HA DIFFICOLTA' DI COMPRENSIONE PUO' ESSERE **“DEMOTIVANTE”**

IMPARIAMO IL...

10% DI CIO' CHE LEGGIAMO

20% DI CIO' CHE ASCOLTIAMO

30% DI CIO' CHE VEDIAMO

50% DI CIO' CHE VEDIAMO E ASCOLTIAMO

70% DI CIO' CHE DISCUTIAMO CON GLI ALTRI

80% DI CIO' DI CUI ABBIAMO ESPERIENZA DIRETTA

95% DI CIO' CHE SPIEGHIAMO AD ALTRI

SI PUO' RICORRERE:

◆ **AD UN TUTOR** (UN COMPAGNO ESPERTO, UN TUTOR) CHE FACILITI IL COMPITO DI SUPERARE LA DISTANZA:

- NON LAVORA SUI CONTENUTI MA **SULLE STRATEGIE**
- PUO' CONSIDERARE IL SUO RUOLO "DI PRESTIGIO"
- PERMETTE ALL'ALLIEVO IN DIFFICOLTA' DI INTERVENIRE NEL SUO PERCORSO.

... E A COS'ALTRO?

**E' COMUNQUE
SEMPRE BENE
RICORDARE
CHE...**

D. LGS. 62 del 13/04/2017 – Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato. Art 11

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione... **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**

O.m. 350/2018 (Esami di Stato conclusivi del II Ciclo)

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.**

O.M. 205/2019 ART 21 COMMA 6

6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. **IN OGNI CASO, PER TALI STUDENTI NON È PREVISTA ALCUNA MISURA DISPENSATIVA IN SEDE DI ESAME,** mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, **SOLO NEL CASO IN CUI SIANO GIÀ STATI IMPIEGATI PER LE VERIFICHE IN CORSO D'ANNO O COMUNQUE SIANO RITENUTI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME SENZA CHE VENGA PREGIUDICATA LA VALIDITÀ DELLE PROVE SCRITTE.** Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Adesso tocca a te



Misuratevi
con la
strategia del
Jigsaw